



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE.

(approvato con delibera del Consiglio n.22 del 31.05.2024)

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per lo svolgimento delle prove d'idoneità, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi-Taranto (di seguito denominata Camera di commercio di Brindisi-Taranto), per *l'esercizio dell'attività* di Agente di affari in mediazione così come previsto ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 21 febbraio 1990, n. 300 – Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione.

ART. 2

REQUISITI PER L'AMMISSIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

1. Possono partecipare alla sessione d'esame i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti o con comprovato domicilio professionale nella circoscrizione di competenza della Camera di commercio di Brindisi-Taranto.
2. Il domicilio professionale deve corrispondere al luogo dove la persona, al momento della presentazione della domanda, ha stabilito, da almeno 6 mesi, la sede principale dei suoi affari e interessi e svolge un'attività imprenditoriale o professionale documentata come da allegato alla domanda di esame, e comprovata in modo certo.
3. I cittadini non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea sono ammessi a condizione che siano in possesso di un regolare permesso o carta di soggiorno rilasciato dalle competenti Autorità.
4. Per partecipare alla sessione d'esame, è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa alla data di presentazione della relativa domanda.
5. Il candidato che non abbia superato la prova d'esame può domandare di sostenerla nuovamente ma, in ogni caso, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di notificazione dell'esito dell'esame precedente.
6. Il difetto dei requisiti prescritti comporta, da parte dell'Ente, il diniego alla partecipazione alla sessione d'esami. La domanda, pena l'esclusione, deve essere compilata in ogni sua parte, secondo quanto previsto dalla modulistica approvata dalla Camera di commercio di Brindisi-Taranto e resa fruibile sul sito istituzionale dell'Ente camerale.
7. La sottoscrizione della domanda ha validità anche quale sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute. La Camera di commercio di Brindisi-Taranto si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal candidato nella domanda. Le domande non compilate con le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione. La Camera di commercio si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore congruo termine per la



regolarizzazione delle domande che risultassero incomplete o comunque recanti inesattezze o vizi di forma sanabili

8. Al fine di favorire l'acquisizione di informazioni utili e nell'ottica della più ampia trasparenza, sul sito istituzionale sono pubblicati la normativa di riferimento, il presente regolamento, il modulo della domanda di partecipazione con l'allegato, ed ogni altra notizia necessaria per poter sostenere l'esame.

ART. 3 COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice, nominata dal Segretario generale della Camera di commercio, è composta dal Segretario generale della Camera di commercio o da un suo Delegato, che la presiede, e da due docenti di scuola secondaria superiore specializzati nelle materie sulle quali vertono le prove d'esame di cui all'art. 4. Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario in servizio presso la Camera di commercio.
2. La Camera di commercio raccoglie le disponibilità dei docenti nelle materie oggetto d'esame presso gli istituti scolastici di secondo grado del territorio di competenza. Le modalità di acquisizione delle suddette disponibilità sono definite dal Segretario generale.
3. Ogni componente la Commissione sottoscrive apposita dichiarazione con cui attesta l'assenza di cause di conflitto di interesse o incompatibilità.
4. I membri della Commissione sono tenuti al segreto d'ufficio e non possono divulgare a terzi fatti e informazioni apprese nel corso dell'espletamento della loro funzione.
5. Per l'espletamento della prova orale, il Segretario generale della Camera di commercio può integrare la composizione della Commissione esaminatrice, su richiesta della Commissione stessa, con la nomina di un esperto per ciascuno degli specifici rami di mediazione. Tale esperto è chiamato a fare parte della Commissione per gli esami relativi al ramo di mediazione di sua competenza.

ART. 4 PROVE D'ESAME

1. L'esame di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, consiste in due prove scritte ed in una prova orale.
2. Visto l'art. 1, comma 2 del D.M. 21.02.1990, n. 300, si prevede un unico esame per le sezioni Agenti immobiliari e Agenti muniti di mandato a titolo oneroso.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi (7/10) nelle prove scritte e non meno di sei decimi (6/10) in ciascuna di esse.
4. L'esame si intende superato se il candidato ottiene la votazione di almeno sei decimi (6/10) nella prova orale.
5. La prova orale consiste in un colloquio teso ad accertare la conoscenza delle materie d'esame. La valutazione della prova orale viene effettuata tenuto conto dei seguenti criteri:
 - acquisizione delle conoscenze;



- organicità delle argomentazioni;
 - discussione ed approfondimento;
 - padronanza nell'uso del linguaggio tecnico e giuridico.
6. L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli Agenti merceologici consta di una prova scritta e di una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano ottenuto nella prova scritta un voto non inferiore a sette decimi (7/10). L'esame è superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi (6/10) nella prova orale.
 7. Le date di svolgimento delle prove d'esame, l'elenco dei candidati ammessi, gli esiti delle prove saranno pubblicati esclusivamente sul sito della Camera di commercio di Brindisi-Taranto.
 8. La Camera può, nell'ambito della stessa sessione, programmare lo svolgimento delle prove d'esame in più giornate, prevedere la distribuzione dei candidati e le modalità organizzative di svolgimento delle prove per l'efficientamento delle procedure di esame.
 9. La pubblicazione sul sito camerale avrà valore di notifica per la convocazione dei candidati ammessi.
 10. I candidati dovranno presentarsi alle prove d'esami muniti di documento d'identità in corso di validità.
 11. Le prove scritte vengono effettuate mediante questionari a risposta multipla, costituiti da 20 domande per ciascuna prova. I candidati hanno a disposizione 20 minuti per rispondere ad ognuno dei questionari.
 12. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno risposto correttamente in totale ad almeno 28 quesiti su 40 (minimo di 12 quesiti corretti su 20 in entrambe le prove).
 13. Non sono previste penalizzazioni per le domande a cui non è stata fornita risposta o le cui risposte date risultano errate.
 14. Sono considerate errate le risposte non date e le domande a cui il candidato abbia fornito più di una risposta o abbia apportato correzioni.
 15. Il candidato che abbia superato le prove scritte e che alla prova orale sia risultato non idoneo dovrà sostenere nuovamente entrambe le prove (scritta e orale).
 16. La Camera di commercio è stata autorizzata dalla Camera di commercio di Roma ad utilizzare per le prove scritte i quiz predisposti da quest'ultima e resi disponibili sotto forma di esercitazioni in linea sul sito www.rm.camcom.it/quiz. I quiz di che trattasi, sono accessibili dal software Arca – Albi e Ruoli Camerali – messo a disposizione da InfoCamere, Società Consortile per Azioni delle Camere di commercio Italiane, in uso all'ufficio di Segreteria. Attraverso l'utilizzo di tale programma verranno estratte, in modalità casuale, le prove d'esame. I quiz sono suddivisi per materie e per ogni materia è stabilito il numero di domande da inserire all'interno di ogni questionario, così come da prospetto di seguito riportato:

AGENTE IMMOBILIARE E AGENTE CON MANDATO A TITOLO ONEROSO SEZ. A-C	
I PROVA SCRITTA	N. QUIZ
Capacità giuridica e capacità d'agire	2



Diritto civile e diritti reali	6
Estimo generale	2
Società e fallimento	4
Titoli di credito	4
Tributi e imposte	2
II PROVA SCRITTA	N. QUIZ
Catasto	2
Condominio	2
Finanziamenti	2
Estimo legale	2
Legislazione sulla mediazione	5
Negoziio giuridico	1
Obbligazioni e ipoteche	2
Stima fabbricati	2
Estimo agrario	2
AGENTE MERCEOLOGICO SEZ. B	
Capacità giuridica e capacità d'agire	2
Diritto civile e diritti reali	2
Estimo generale	2
Società e fallimento	4
Titoli di credito	4
Tributi e imposte	2
Estimo agrario	2
Legislazione sulla mediazione	2

17. La Segreteria provvederà, il giorno stesso delle prove scritte, ad elaborare con il sistema Arca numero due questionari per ciascuna prova scritta, le cui copie, inserite in apposite buste, i cui lembi saranno sigillati e siglati a cura della Segreteria prima di dare inizio allo svolgimento delle prove scritte, saranno prodotte in numero sufficiente.
18. Un candidato volontario provvederà all'estrazione della busta oggetto d'esame; la prova non selezionata verrà conservata agli atti.



19. Per quanto concerne la prova orale, il candidato sosterrà un colloquio con la Commissione che verterà sulle stesse materie oggetto delle prove scritte.
20. Per la prova orale la Commissione procederà all'estrazione della lettera casuale dell'alfabeto da cui avrà l'inizio la prova.

ART. 5

MODALITÀ DI COMPORTAMENTO DA TENERE DURANTE LE PROVE D'ESAME

1. Ciascun candidato deve presentarsi alla prova scritta e a quella orale il giorno in cui è stato convocato, entro e non oltre l'ora di convocazione. Il candidato che si presenti ad una delle prove in ritardo rispetto all'ora di inizio delle procedure di esame è considerato assente ingiustificato.
2. Chi si presenta alla prova di esame scritta o orale senza un documento di riconoscimento in corso di validità è considerato assente ingiustificato.
3. Durante lo svolgimento delle prove non sarà possibile consultare testi o appunti. Inoltre, durante lo svolgimento delle prove d'esame non sarà possibile utilizzare dispositivi elettronici in grado di mettere in contatto il candidato con soggetti terzi e, pertanto, coloro i quali saranno in possesso di cellulari/smartphone, personal computer o quant'altro saranno invitati a spegnerli e a non utilizzarli, pena l'esclusione dall'esame. I candidati non potranno, inoltre, parlare fra loro e consultarsi sulle risposte dei quiz.
4. Le prove scritte avverranno a porte chiuse e al candidato non sarà permesso allontanarsi dal luogo dell'esame durante l'intero svolgimento delle prove, a meno che non esplicitamente autorizzato dal Presidente della Commissione. Le prove orali si svolgeranno a porte aperte.

ART. 6

ASSENZA ALLE PROVE D'ESAME

1. Non si procede all'archiviazione della domanda in caso di mancata presentazione al sostenimento della prova scritta qualora il candidato convocato giustifichi la propria assenza mediante comunicazione da inviarsi alla Camera di commercio entro e non oltre il 3° giorno successivo alla data della mancata presentazione.
2. Con tale nota il candidato deve giustificare la propria assenza nei modi seguenti:
 - se dovuta a motivi di salute, allegando alla stessa certificato medico attestante la propria indisposizione fisica in cui versava il giorno stabilito dell'esame;
 - se dovuta a motivi di altra natura, producendo idonea documentazione atta a dimostrare la propria impossibilità ad essere presente all'esame, ovvero argomentando tali motivi.
3. Il candidato, nel caso in cui l'assenza risulti giustificata, sarà convocato a sostenere l'esame nella sessione successiva senza dover presentare alcuna nuova domanda di ammissione e senza dover corrispondere alcun ulteriore diritto.
4. Fatto salvo quanto già stabilito, la giustificazione senza dover presentare nuova domanda di ammissione e senza dover corrispondere ulteriore diritto può essere accettata per un numero massimo di due assenze.



5. Il candidato, la cui assenza risulta ingiustificata, dovrà ripresentare una nuova istanza di partecipazione all'esame.

ART. 7

ESITI DELLE PROVE D'ESAME

1. Entro tre giorni lavorativi dal termine delle prove scritte, la Commissione esaminatrice provvederà ad esporre all'Albo camerale i risultati - con la sola indicazione di ammesso o non ammesso - che formeranno parte integrante del verbale relativo alla seduta.
2. Gli stessi avranno valore di notifica del risultato delle prove scritte e dell'eventuale ammissione e varranno come notifica della convocazione alla prova orale.
3. L'esito della prova orale verrà comunicato agli interessati mediante pubblicazione sul sito web della Camera di commercio con la sola indicazione di idoneo o non idoneo.
4. I candidati potranno prendere visione dei compiti delle prove scritte presentando apposita richiesta di accesso ai dati personali.

ART. 8

VERBALE D'ESAME

1. Il Segretario della Commissione redige per ogni seduta apposito verbale, che dovrà essere sottoscritto dal medesimo, e dal Presidente della Commissione e dagli altri componenti. I questionari svolti sono conservati per un anno dalla Camera di commercio di Brindisi-Taranto. I verbali devono essere conservati per la durata prevista dal regolamento sul protocollo e lo scarto d'archivio.

ART. 9

NORME FINALI

1. A tutti gli aspetti non disciplinati nel presente regolamento si applica la normativa in materia e, precisamente, la Legge 3 febbraio 1989, n. 39, il D.M. 21 febbraio 1990, n. 300, il D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, D.M. 7 ottobre 1993, n. 589; il D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge n.248/06 o dettate dal ministero competente con appositi regolamenti, circolari e pareri.